



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
IL MINISTRO

IL MINISTRO

e

**le organizzazioni sindacali SAPAF, Federazione Nazionale UGL/CFS,
CISL FNS, UIL/CFS, Federazione Sindacale Forestale SAPeCoFS-CISAL,
CGIL/CFS, DIRFOR;**

VISTO il d.Lgs. 12 maggio 1995, n.195 e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 16 marzo 1999, n.254;

VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

VISTO il d.P.R. 16 aprile 2009 n.51 ed in particolare l'art.5;

VISTI gli articoli 23, 24, 25 e 26 dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 14 giugno 2007;

VISTA la lettera di delega n.10088, in data 10/11/2009, del sig. Ministro al Capo del Corpo forestale dello Stato;

Sottoscrivono l'allegato accordo sul

**FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
(RISORSE INTEGRATIVE PER GLI ANNI 2007 – 2008)
per il personale del Corpo forestale dello Stato**

Roma, 17 novembre 2009

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
F.to

SAPAF	Fed.Naz. UGL/CFS	Fe.Si.Fo. SAPeCoFS-CISAL	CISL FNS	UIL/CFS	CGIL/CFS	DIR.FOR.
	<i>F.to</i>		<i>F.to</i>	<i>F.to</i>	<i>F.to</i>	<i>F.to</i>



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

**Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
(Risorse integrative per gli anni 2007 e 2008)**

**Articolo 1
(Risorse finanziarie integrative– anni 2007 e 2008)**

Le risorse integrative del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per gli anni 2007 e 2008, sulla base di quanto assegnato dall'art.5 del d.P.R. 16 aprile 2009 n.51, ammontano a €4.164.000,00 e sono destinate a remunerare le prestazioni di cui ai successivi articoli.

**Articolo 2
(Destinazione delle risorse del Fondo)**

Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, sono utilizzate dall'Amministrazione per riconoscere e compensare l'impiego del personale che opera in strutture operative sul territorio, che comportano disagi e particolari responsabilità, nonché per l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

**Articolo 3
(Fattispecie applicative)**

1. Al personale responsabile dei Comandi Stazione, Posti fissi, NOC, ex UOT permanenti, e' riconosciuto un compenso mensile di €22,00.
2. Al personale addetto ai Comandi Stazione, ai Posti fissi, NOC, ex UOT permanenti, e' riconosciuto un compenso mensile di €20,00.
3. Al personale facente parte dei NAF, NIAB, NICAF, NIPAF, NIRDA, NOA e al personale applicato presso le Procure della Repubblica, e' riconosciuto un compenso mensile di €20,00.
4. Al restante personale e' riconosciuto un compenso mensile di €19,00.
5. Al personale che, in servizio presso la sede di primo accesso nei ruoli del CFS, non fruisce di alloggio di servizio a titolo gratuito, e' nella condizione di locazione onerosa e, nello stesso tempo, non e' proprietario, così come i componenti del



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

proprio nucleo familiare, di abitazione nella circoscrizione di competenza della sede di servizio o comunque entro una distanza carrabile di 40 Km dalla sede dell'ufficio, compete un'indennità pari a € 100,00 mensili, solo se il prezzo di locazione è superiore a € 200,00. Nel caso in cui la medesima unità abitativa è condotta, come risultante dal contratto di locazione, da più appartenenti al Corpo forestale dello Stato, a ciascuno degli affittuari può essere corrisposta l'indennità di cui sopra. In ogni caso la somma delle indennità corrisposte non può essere superiore all'importo del canone di locazione. Tale indennità non può essere concessa allo stesso personale per un periodo superiore a cinque anni. (Le condizioni sopra richiamate devono essere documentate nei modi previsti dalla legge e possono essere verificate dall'Amministrazione).

È escluso dal beneficio il personale a cui sia stata già attribuita tale indennità, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 degli accordi relativi al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2007 e l'anno 2008, sottoscritti il 23 dicembre 2008.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

1. Tutte le indennità previste all'art.3 non sono cumulabili tra loro per lo stesso mese di riferimento. Al beneficiario verrà corrisposto l'importo a lui più favorevole.
2. È escluso dalle indennità degli articoli 3 e 4 il personale che nei mesi di riferimento si trovi collocato in aspettativa senza assegni.
3. Le risorse finanziarie assegnate al funzionario delegato per il pagamento delle indennità del presente accordo debbono essere corrisposte al personale beneficiario entro 60 giorni dalla data in cui sono rese disponibili sui relativi capitoli di spesa.
4. Tutti gli importi relativi alle indennità individuate sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.
5. Gli stanziamenti del Fondo non utilizzati in ciascun esercizio finanziario costituiscono dotazione aggiuntiva del Fondo stesso per l'anno successivo, in conto residui.